

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

TRIBUNALE DI _____

Causa civile n. _____

G.I. Dott.ssa _____

Udienza di precisazione delle conclusioni _____

Memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c.

Formula di Elena BRUNO

PER

_____, rappresentata e difesa dall'avv. _____,

ATTRICE

CONTRO

CONVENUTI

L'attrice, nel richiamare tutte le argomentazioni ed eccezioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, nella memoria conclusionale ed in tutti i suoi atti difensivi da

intendersi qui interamente richiamati e trascritti, in replica alla memoria conclusionale di controparte osserva quanto segue:

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, genericamente, senza che sia dato capire a quale delle domande spiegate dall'attrice (nullità, annullabilità, risoluzione, risarcimento danni ex art. 2043 c.c.), è riferita, deve essere disattesa perché infondata e perché non formulata in maniera specifica ed in modo inequivoco. Infatti, con la comparsa di costituzione, la _____ solamente allude alla prescrizione, non specificando le domande a cui essa è riferita e, v'è di più, si difende nel merito anche con produzione documentale, con la conseguenza che l'eccezione, così come formulata, non è idonea a valere come eccezione in senso proprio.

Nel citato atto difensivo, la convenuta _____, così si esprime: “eccepisce.....l'intervenuta prescrizione dei diritti pretesi. Mai, infatti, prima d'ora, _____ ha contestato alcunché alla _____, sua legittima ed incondizionata procuratrice. ferma la sollevata eccezione.....”, poi, entra nel merito delle questioni (vedasi fra le altre TAR Molisa Campobasso sez.I 11.06.2009, n. 392).

A nulla vale, ovviamente, il fatto che la _____ abbia meglio precisato, se pure non sufficientemente, la sua eccezione solo nella memoria conclusionale, perché irritualmente, in violazione del contraddittorio (vedasi termine prescrizionale dalla stessa indicato).

A parte ciò, l'azione di risarcimento per il reato di truffa ipotizzato nell'atto introduttivo del giudizio non sarebbe maturata; infatti, la trascrizione dell'atto pubblico è intervenuta incontestatamente in data _____, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla convenuta il _____.

In tal caso, l'azione di risarcimento avrebbe potuto essere fatta valere solo dal _____, sicché è stata proposta nel termine dalla legge previsto (vedasi artt.2935 e 2941 c.c.).

Nella specie, ancora, il contratto non è mai venuto ad esistenza perché nullo, in quanto contrario a norme imperative e mancante dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., quali l'accordo tra le parti e la causa.

Non è, infatti, possibile attribuire nessuna volontà all'attrice nella conclusione dell'atto pubblico in questione, volontà, invece, falsamente rappresentata dalla _____, allora sua procuratrice, e ciò anche in considerazione dell'irrisorietà del prezzo (euro _____), comunque, mai pattuito.

Ciò l'attrice ha diritto di provare, perché tale azione è imprescrittibile.

Invero, la _____ ha concluso il contratto, per cui è causa, con se medesima, senza essere a ciò espressamente autorizzata dall' _____ e senza che il contenuto del contratto stesso sia stato preventivamente determinato da quest'ultima.

L'azione per far dichiarare la nullità, si ribadisce, non è soggetta a prescrizione, salvo gli effetti dell'usucapione.

Invero, in presenza di un titolo nullo, anche se trascritto, non vi è alcuna prescrizione dell'azione diretta a far valere la nullità, in quanto solo il possesso per venti anni pubblico, continuato e pacifico da parte dell'avente causa potrebbe paralizzare l'azione di rivendica del dante causa (art. 1442 c.c.).

L'attrice ha sostenuto con la sua domanda, anche, la sussistenza del dolo in capo alla controparte quale vizio del consenso negoziale (inganno), nonché che l'atto pubblico in questione è stato concluso per effetto della truffa esperita in suo danno dalla _____ ed ha chiesto pronunciarsi l'annullabilità dello stesso.

L'azione relativa si prescrive in cinque anni dalla scoperta del dolo secondo i principi generali, a mente dell'art. 1442 c.c. Quando, però, l'annullabilità dipende da vizio del consenso, come nel caso in esame, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo. Nella specie la scoperta del dolo risale al _____, e ciò l'attrice ha diritto di provare.

Sul punto, e relativamente alla tempestività della domanda di risoluzione, pure esperita da parte attrice, si richiamano le considerazioni già svolte nella comparsa conclusionale da intendersi qui ritrascritte, nonché la giurisprudenza in merito indicata.

In ogni caso, l'attrice ha trascritto la sua domanda diretta a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento dell'atto pubblico, in parola.

Nel merito, si richiamano tutte le argomentazioni contenute nell'atto di citazione da intendersi qui ritrascritte, insistendo per l'accoglimento delle sue conclusioni e di quelle di cui ai verbali di causa, in cui sono dedotte le prove da ammettersi.

P.Q.M.

Si insiste nelle conclusioni per come in atti versate.

_____, lì _____

(Avv. _____)

La Nuova Procedura Civile